

Data: 28/02/2025

Gentile Cliente,

OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE 2025 – LA CONVERSIONE IN LEGGE (Legge n. 15/2025 - DL n. 202/2024)

Di seguito illustriamo le principali novità in ambito fiscale introdotte dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe.

IMU 2024 – PROROGA PER LE DELIBERE COMUNALI (art. 1, co. 2-bis e 2-ter) - NOVITÀ

Le delibere di approvazione delle aliquote IMU sono considerate tempestive per il 2024 se:

- inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 (in luogo del 14/10/2024)
- pubblicate sul sito del Dipartimento del MEF entro il 7 febbraio 2025 (in luogo del 28/10/2024).

Conguaglio straordinario (art. 1, co. 2-ter, DL "Milleproroghe"). Il contribuente potrebbe trovarsi nella situazione di aver versato in base alle delibere "vecchie".

- Se il saldo IMU versato entro il 16/12/2024 è inferiore a quanto dovuto in base alle delibere "prorogate": la differenza va versata entro il 28/02/2025, senza sanzioni o interessi
- in caso contrario, saldo IMU superiore al dovuto: il contribuente può chiedere il rimborso entro 5 anni (art. 1, co. 164, L. 296/2006).

Si fa presente che lo studio ha già effettuato una verifica delle delibere dei comuni per l'IMU gestita per conto dei clienti e non sono state rilevate delibere con differenza di aliquota o di altre condizioni.

OPERATORI SANITARI - DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA (art. 3, co. 6) - MODIFICATO

L'art. 10-bis del DL n. 119/2018 ha disposto che i soggetti operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica (con obbligo di adozione della fattura cartacea) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Il divieto è stato oggetto di ripetute proroghe fino al 2024, senza soluzione di continuità.

Ora, in sede di conversione, **il divieto viene differito al 31/12/2025 (in luogo del 31/03/2025 inizialmente previsto).**

Nota: si ricorda che **il divieto di fatturazione elettronica si applica alle SOLE prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche** (Interpello 78/2019) ed a queste addebitate, non operando per le prestazioni addebitate a soggetti diversi da persone fisiche (es: datori di lavoro).

COMMITTENTE FATTURA ELETTRONICA

Paziente	Esclusi da fattura elettronica sia i soggetti obbligati all'invio al sistema TS (es: struttura sanitaria) ex art. 10-bis DL 119/2018, sia quelli non soggetti a tale obbligo (es: alcuni "parasanitari").
Soggetti diversi dal paziente	Non opera alcun divieto di utilizzo della fattura elettronica; è obbligatoria la fattura elettronica (salve le altre esclusioni soggettive dei contribuenti minimi/forfettari).

ENTI ASSOCIATIVI E NUOVI OBBLIGHI IVA (art. 3, co. 10) - CONFERMATO

È confermato l'**ulteriore differimento al 1/01/2026** (in luogo del 1/01/2025) delle disposizioni dell'art. 5, co. 15-quater, del DL n. 146/2021, il quale prevede, in relazione alle **operazioni effettuate dagli enti associativi nei confronti dei propri associati a fronte di corrispettivi specifici**, una **modifica del regime Iva applicabile, transitandosi da un regime di "esclusione da IVA" ex art. 4 e 5, DPR 633/72 ad un regime di esenzione da Iva ex art. 10 DPR 633/72, con il conseguente obbligo di apertura partita iva (se non già posseduta) nonché di certificazione dei corrispettivi esenti Iva con fattura elettronica** e del rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa IVA.

Nota: si ricorda che sono esclusi dai nuovi obblighi IVA gli enti che non svolgono alcun tipo di attività commerciale rilevante ai fini Iva. È il caso delle associazioni che possiedono esclusivamente entrate istituzionali quali quote associative, erogazioni liberali (donazioni), contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo, ecc.

REVISORI SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (art. 3, co. 14-bis) - NOVITÀ

Nelle more dell'adozione del DM del MEF ex art. 6, co. 1-bis, DLgs. 39/2010, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31/12/2024 possono rilasciare le citate attestazioni di conformità, purché abbiano maturato, entro il 25/02/2025 (data di entrata in vigore della legge di

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

conversione) almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità.

ASSEMBLEE "A DISTANZA" PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE (art. 3, co. 14-sexies) - NOVITÀ

La **possibilità di tenere le assemblee "a distanza"**, secondo la disciplina "emergenziale" prevista dall'art. 106 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), è **prorogata al 31/12/2025** (in luogo del 31/12/2024).

Tenuta delle Assemblee a distanza: si ricorda che, per le società di capitali, è ammessa l'espressione del voto in via elettronica/per corrispondenza o la partecipazione alle assemblee tramite mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie (lo svolgimento dell'Assemblea può avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il diritto di voto, senza necessità della presenza fisica di presidente e segretario).

Per le sole Srl, in deroga all'art. 2479, co. 4 c.c. ed alle disposizioni statutarie, è ammessa l'espressione del voto tramite "consultazione scritta" o "consenso espresso per iscritto".

Si ritiene che detti criteri siano applicabili anche a CdA/Collegi sindacali (CNDCEC-FNC, doc. 18/03/2020). I citati criteri sono applicabili anche da parte delle associazioni e delle fondazioni.

ROTTAMAZIONE-QUATER – RIAMMISSIONE DEI DECADUTI (art. 3-bis, co. 1 e 2) - NOVITÀ

In relazione alla definizione delle cartelle di pagamento cd. "Rottamazione-quater", è disposta la possibilità, **per i soggetti decaduti dall'agevolazione entro il 31/12/2024 di essere riammessi all'agevolazione tramite presentazione, entro il 30/04/2025, di un'apposita istanza.**

DIFFERIMENTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI FISCALI (art. 3-bis, co. da 3 a 5) - NOVITÀ

Al fine di consentire l'adeguamento dei modelli di dichiarazione alle rilevanti novità normative introdotte di recente, il decreto dispone una serie di differimenti **per il solo anno d'imposta 2025** di alcuni adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari al fine della presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei contribuenti.

MOD. REDDITI 2026 ED IRAP 2026

Il comma 3 dispone che, **per il solo anno 2025:**

- sono rinviati **dal 28/02 al 17/03 i termini per l'approvazione** (nonché la messa a disposizione in formato elettronico e le specifiche tecniche) **dei modelli REDDITI ed IRAP**
- coerentemente, è differito **dal 15/04 al 30/04 la data dalla quale è possibile presentare detti modelli** ai fini IRPEF/IRES e IRAP

Programmi informativi ISA e CPB

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

Sempre in modo coerente con i differimenti precedenti, il comma 5 differisce, **per il solo anno 2025, dal 15/04 al 30/04 il termine entro cui l'Agenzia rende disponibili i programmi** informatici necessari:

- per la compilazione e trasmissione dei dati **relativi agli ISA** (software "Il Tuo ISA")
- per l'elaborazione della **proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026**.

OBBLIGO ASSICURATIVO RISCHI CATASTROFALI (art. 13, co. 1) - CONFERMATO

È confermato il **differimento al 31/03/2025 (in luogo del 31/12/2024) del termine** entro il quale la Legge di Bilancio 2024 ha disposto che **le imprese con sede legale in Italia** (incluse imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia) **sono obbligate a stipulare dei contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.** l'obbligo.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:

- riguardano i beni individuati all'art. 2424 comma 1 c.c., **sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3**, vale a dire **terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;**
- coprono i **danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

La stipula dell'assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

L'IVASS predisporrà una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (analogamente a quanto avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto).

CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" (art. 13, co. 1-quinquies) - NOVITÀ

L'art. 13, co. 1-quinquies dispone che il **credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili si sono sostenuti precedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso**, sempre a condizione che siano **effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024**.

Nota: si ricorda, infatti, che l'art. 38 del DL 19/2024 e l'art. 4 del DM attuativo 24/07/2024 prevedono che l'agevolazione spetta alle imprese "che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025".

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione "avviati" dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 (sono esclusi gli investimenti con ordini/prenotazioni effettuati nel 2023, o in anni precedenti, anche ove la consegna/messa in funzione avvenga nel 2024/2025 (FAQ GSE 4.5)

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

COMUNICAZIONI: per accedere al beneficio **le imprese devono trasmettere telematicamente al GSE le seguenti comunicazioni** (attraverso la piattaforma informatica "Transizione 5.0"):

- **ex ante** ("prenotazione" o "domanda di accesso"): da inviare **prima dell'avvio del progetto di innovazione, contenente dettagli sul progetto, gli investimenti previsti e l'importo** del credito d'imposta richiesto, corredata da una certificazione ex-ante che attesti la **prevista riduzione dei consumi energetici**, rilasciata da un valutatore indipendente
- **conferma per i beni "prenotati"** (accettazione del venditore ed acconto minimo del 20%): da trasmettere **entro 30gg dalla ricezione della conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato**; contiene gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati dal venditore
- **ex post:** da inviare **al termine del progetto di innovazione**, e comunque **entro il 28/02/2026**. Contiene **informazioni sul progetto completato** (data di effettivo completamento ed ammontare degli investimenti agevolabili) e **l'importo del credito d'imposta maturato**. Include una certificazione ex-post, rilasciata da un valutatore indipendente, che attesti la riduzione effettiva dei consumi energetici conseguita.

Posta la tardività con cui sono intervenute le disposizioni attuative, si poneva il dubbio se gli investimenti effettuati nel 2024 potessero non essere riconosciuti se successivi alla comunicazione ex ante. A tale dubbio ha dato, ora, risposta positiva la disposizione introdotta nel decreto Milleproroghe.

Nota: si ricorda che la FAQ GSE, p.tp 2.13 ha chiarito che in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la "prenotazione" del credito (comunicazione ex ante), indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, è possibile procedere all'invio della comunicazione ex post, senza passare per la fase di "Conferma beni prenotati 20%".

BONUS ALBERGHI (art. 14, co. 1 e 2) - CONFERMATO

È differito dal 31/12/2024 al 31/12/2025 il termine per la conclusione degli interventi di riqualificazione energetica/antisismica a favore delle strutture alberghiere, agriturismi ed imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali ed i porti turistici/parchi tematici) previsto nell'ambito dell'attuazione del c.d. "PNRR" (DL n. 152/2021).

Si ricorda che tali imprese:

- possono fruire di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute (art. 1, co. 1, DL n. 152/2021)
- oppure può essere riconosciuto (art. 1, co. 2, DL n. 152/2021) un contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi "agevolabili" realizzati dal 7/11/2021 al 31/12/2025 (in luogo del 31/12/2024).

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

Impianti fotovoltaici: il successivo co. 2 dell'art. 14 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

RENTRI – Novità in materia di gestione dei rifiuti

Dopo il SISTRI, di fatto mai entrato definitivamente in vigore e soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019 la **tracciabilità dei rifiuti** attraverso l'integrale **documentazione digitale** viene demandata al **RENTRI**, ossia al Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo nazionale gestori ambientali (art. 188-bis comma 1 del DLgs. 152/2006 T.U. Ambiente).

Dal 15 dicembre 2024 è stato reso disponibile il **servizio per l'iscrizione al RENTRI**.

Entro il 13 febbraio 2025, dovevano iscriversi coloro che rientrano nelle categorie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, dei trasportatori e degli intermediari di rifiuti e delle **imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

A decorrere **dal 13 febbraio 2025, quindi, i sopraelencati soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli e in formato digitale**, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Sempre dalla medesima data **tutti gli operatori**, anche quelli non iscritti al RENTRI, dovranno **vidimare digitalmente i nuovi modelli** cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), che dal 13 febbraio entrano in vigore (sono quelli riportati nell'Allegato II al DM 59/2023), che dovranno essere compilati con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dal 13 febbraio non potranno più essere utilizzati eventuali FIR stampati in formato cartaceo secondo il modello di cui al DM 145/98, anche se già vidimati.

In sintesi:

Il **RENTRI** è stato introdotto con il **D.Lgs. 116/2020** e disciplinato dal **D.M. 59/2023**. Si tratta del nuovo sistema di tracciabilità digitale che sostituisce progressivamente i registri cartacei e introduce nuove modalità di gestione dei rifiuti.

Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI?

L'iscrizione sarà obbligatoria per:

- **Produttori iniziali di rifiuti pericolosi** (anche con meno di 10 dipendenti).
- **Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.**
- **Trasportatori professionali di rifiuti (pericolosi e non).**

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

- **Intermediari e commercianti di rifiuti.**
- **Gestori di impianti di trattamento, smaltimento e recupero.**
- **Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.**

Le piccole imprese che producono **solo rifiuti non pericolosi e con meno di 10 dipendenti** non sono obbligate a iscriversi.

Quali adempimenti prevede il RENTRI?

Il nuovo sistema prevede:

1. **Iscrizione obbligatoria al RENTRI** secondo un calendario scaglionato.
2. **Tenuta digitale del registro di carico e scarico rifiuti** (per soggetti obbligati).
3. **Compilazione del nuovo Formulario Elettronico di Identificazione del Rifiuto (FIR elettronico).**
4. **Trasmissione delle informazioni alla piattaforma RENTRI** per una gestione più trasparente e controllata.

Scadenze e Fasi di Implementazione del RENTRI

Il decreto prevede una **partenza graduale** con le seguenti **scadenze** per l'iscrizione:

- **Dal 15 dicembre 2024** → obbligo di iscrizione per **grandi imprese** (produttori di rifiuti pericolosi con oltre 50 dipendenti e operatori del settore rifiuti).
- **Dal 15 giugno 2025** → obbligo per imprese tra **11 e 50 dipendenti**.
- **Dal 15 dicembre 2025** → obbligo per tutte le altre imprese soggette.

L'operatività completa con il nuovo sistema sarà progressivamente estesa fino al **2026**, quando il RENTRI sostituirà del tutto i registri cartacei.

Altri Adempimenti Ambientali in Vigore

Oltre al RENTRI, le aziende devono rispettare i seguenti obblighi ambientali:

- **Registro di carico e scarico rifiuti:** da tenere aggiornato per monitorare i rifiuti prodotti e gestiti (se soggetti all'obbligo). Dal 13 febbraio non sarà più possibile utilizzare i "vecchi" modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate. Dal 13 febbraio 2025 e sino a iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico **in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello** scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso le CCIAA. Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale. Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro. I registri cartacei dovranno, poi, essere conservati anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro in formato digitale.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

- **Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR):** documento che accompagna il trasporto dei rifiuti, ora in formato digitale/elettronico. È obbligatoriamente emesso in formato digitale per gli operatori iscritti al RENTRI per la gestione di rifiuti pericolosi o per le aziende produttori di rifiuti non pericolosi ma con più di 10 dipendenti. Gli operatori devono aggiornare il FIR con proprio gestionale oppure con i servizi di supporto del RENTRI. Il FIR deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento dell'arrivo all'impianto. Al fine di agevolare i controlli su strada il rifiuto è accompagnato da una stampa cartacea del formulario digitale.
- **MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale):** da presentare ogni anno entro il **30 aprile** per la dichiarazione dei rifiuti gestiti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Associato

Basso – De Bortoli - Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it